



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati signori:

- 1) Dott. Gaetano ANNUNZIATA Presidente
- 2) Dott. Maria Rosaria CASTIGLIONE MORELLI Consigliere
- 3) Dott. Eugenio FORGILLO (per questo solo atto) Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella procedura n. 480/2010 r.g., avente ad oggetto: "appello - revocatoria fallimentare" riservata all'udienza collegiale del 18/06/2010 e vertente

t r a

**FALLIMENTO DELLA P. [REDACTED] SPA**, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P. [REDACTED] R. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli alla via [REDACTED] in virtù di procura a margine dell'atto di appello;

- APPELLANTE -

e  
[REDACTED] S.P.A. in persona del legale rap.te, rappresentata e difesa dagli avv. F. [REDACTED] D. [REDACTED] P. [REDACTED] ed E. [REDACTED] M. [REDACTED] e presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla via [REDACTED] elettivamente domiciliata, in virtù di procure in atti;

- APPELLATO -

LETTI GLI ATTI, udito il relatore;

PREMESSO che la banca appellata ha insistito perché la Corte invitasse le parti ad accedere al procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgvo 28/2010;

RITENUTO che la detta disposizione prevede quanto segue <<Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione>>;

CONSIDERATO che il richiamo al comma 1 evidentemente sottende l'operatività del procedimento di mediazione relativamente alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, dacché non pare es-

it

servi spazio per l'inclusione delle revocatorie bancarie a termini dell'art. 67 l.fall.;

CHE PERALTRO, è ben dubbia l'estensibilità del procedimento di mediazione a materia quale quella fallimentare, presidiata da rito e regole tendenzialmente incompatibili con la natura dispositiva del detto procedimento;

RITENUTO in ogni caso, l'invito di che trattasi rimesso esclusivamente alla discrezione della Corte, non potendosi per questo motivo la parte farsene portavoce;

CONSIDERATO che ogni questione transattiva eventualmente in corso dovrà essere valutata stragiudizialmente con gli organi fallimentari;

che, pertanto, la causa può essere rinviata per conclusioni;

**P. Q. M.**

Rinvia la causa per conclusioni all'udienza del 16 dicembre 2011 (ruolo Cristiano).

Così deciso in Napoli il 26 giugno 2010

Il consigliere estensore

Il Presidente

**IL CASO.it**

**CORTE APPELLO NAPOLI**

Depositato in Cancelleria

oggi

15/07/10  
IL CANCELLIERE - pos. tut. B.  
Arrese Paola Francitani

*Arrese*

PO

15/07/10  
*Arrese*